



SENT.	1130/07
COP.	[REDACTED]
CR.	13510/07
REP.	1507/07

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - SEZIONE UNICA

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Carlo	CARDI	Presidente
Dott. Franco	PASTORELLI	Giudice
Dott. Emilia	GRASSI	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. [REDACTED] R.G.
promossa da:

[REDACTED]
elettivamente domiciliato in VIA INDIPENDENZA N 29 -
VENTURINA, presso e nello studio dell'avv. MOSCIINI
ALBERTO che lo rappresenta e difende;

ATTORE

contro:

BANCA [REDACTED] S.P.A.
elettivamente domiciliata in VIA [REDACTED] - LIVORNO,
presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] che
unitamente al Prof. Avv. [REDACTED] la
rappresenta e difende;

CONVENUTA

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - N° [REDACTED] 1
R.G.

9



Si riporta a quanto dedotto in comparsa di costituzione e risposta, che qui si riporta: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare le domande avversarie inammissibili ed infondate in ogni loro parte; in via molto gradata, ed ove occorra, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, condizionata al non creduto accoglimento della domanda di nullità o di annullamento, condannare controparte alla restituzione dei titoli oggetto degli ordini di acquisto, ovvero al pagamento del loro controvalore, naturalmente il tutto con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria in considerazione della natura di imprenditore commerciale della banca convenuta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari."; Insiste per l'accoglimento delle conclusioni, di merito ed istruttorie ivi rassegnate, nonché per il rigetto delle domande di merito e delle istanze istruttorie ulteriormente avanzate da parte attrice nella sua memoria di replica e contestate dalla convenuta nella memoria di replica ex art. 7, 1° co, D.LG. 5/03.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio la banca [REDACTED] s.p.a., chiedendo dichiararsi la nullità dei contratti di acquisto di obbligazioni argentine per un valore complessivo di € 151.089,36 stipulati dall'attore con la convenuta tra l'agosto 1997 e l'agosto 1998, con condanna della banca alla restituzione di detta somma. In subordine, l'attore chiedeva di accertare l'inadempimento



in punto a:

"153999 - Altri istituti di diritto societario soggetti al d.l.vo n. 5/2003"

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore chiede e conclude:

Piaccia al Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza disattesa e respinta, dichiarare la nullità di tutti i contratti di compravendita di obbligazioni argentine inter partes per violazione delle norme imperative di cui al T.U.F. ed in relazione all'art. 1418 c.c., condannando per l'effetto la società convenuta alla restituzione di Euro 151.089,36 in favore dell'attore; in subordine, voglia l'adito Tribunale accertare e dichiarare il grave inadempimento della banca convenuta per tutti i comportamenti posti in essere durante la vendita e lo svolgimento del rapporto obbligatorio di tutti i negozi intercorsi, e, pertanto, dichiarare risolti i contratti de quibus nonché condannare per l'effetto la società convenuta alla completa restituzione dell'investimento di complessivi Euro 151.089,36 ed al risarcimento del danno, nella misura in cui risulterà in corso di causa e, comunque da liquidarsi secondo equità. In ogni caso con condanna al pagamento degli interessi sulla somma da restituire dalla data di messa in mora all'effettivo saldo. Con ogni consequenziale pronuncia anche accessoria.

Il procuratore del convenuto chiede e conclude:

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - N° [REDACTED] 2

R.G.



contrattuale della convenuta per avere omesso di informarlo adeguatamente in ordine alla tipologia di titoli acquistati, nonché per avere omesso di acquisire informazioni sulla propensione al rischio dell'investitore e sulla sua esperienza in materia di investimenti, di redigere per iscritto i contratti in questione, nonché di avere dato corso alle operazioni nonostante la manifesta inadeguatezza delle stesse, e in situazione di conflitto di interessi, con conseguente condanna dell'istituto alla restituzione della somma investita, maggiorata di interessi, oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi secondo equità.

Nel costituirsi in giudizio, il Monte dei Paschi eccepiva la prescrizione del diritto azionato, contestando, nel merito, la denunciata violazione degli obblighi informativi posti a suo carico, sostenendo di avere altresì consegnato all'attore il documento generale sui rischi dell'investimento, rilevando inoltre che dalle numerose operazioni dallo stesso poste in essere si evinceva la sua esperienza nella materia in esame. La banca rilevava infine la infondatezza dell'assunto avversario circa la propria consapevolezza della prevedibilità del default argentino, verificatosi a distanza di 4 anni dalla prima delle operazioni compiute dall'attore, e chiedeva in via riconvenzionale la restituzione dei titoli venduti al ██████████

[IL CASO.it](http://ILCASO.it)

Con il decreto di fissazione dell'udienza collegiale, il G.D. ordinava alla convenuta la esibizione degli ordini di acquisto delle obbligazioni argentine e respingeva la richiesta di prova

orale formulata da parte convenuta.

Il Tribunale, confermato detto provvedimento, tratteneva la causa in decisione ex art.16 co. 1° Lgs.vo 5/03, all'udienza del 23/10/07.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente ribadita la inammissibilità della prova orale richiesta da parte convenuta, risultando le circostanze indicate contenere giudizi e valutazioni non consentiti al teste nonché generiche, in quanto prive della indicazione delle specifiche informazioni asseritamente fornite all'attore.

Infondata risulta inoltre l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, applicandosi il termine di prescrizione ordinario decennale con riferimento all'azione di risoluzione e risultando imprescrittibile l'azione di nullità.

Cio' posto, in ordine alla rilevata nullità dei contratti di acquisto dei titoli, ritiene il Collegio condivisibile l'orientamento manifestato sul punto dalla S.C., secondo cui "la contrarietà a norme imperative di cui all'art.1418 1° co. c.c., quale causa di nullità del contratto, postula che essa attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o il contenuto del contratto. I comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative o durante l'esecuzione del contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale e pertanto la loro eventuale illegittimità, quale che sia la natura delle norme violate, non può dar luogo a nullità del contratto, a meno che tale



incidenza non sia espressamente prevista dal legislatore”
(Cass.19024/05, Trib.Genova 29/6/05).

IL CASO.it

La correttezza di tale asserzione appare corroborata dal fatto che il legislatore ha dettato nel t.u.f. una disciplina analitica dei casi di nullità del contratto di intermediazione mobiliare (v.artt.23,24 e 30) e dal fatto che tutte le nullità testuali ivi previste hanno carattere relativo (v.artt.23 3° co.,24 2° co. e 30 7° coo.) potendo essere fatte valere solo dal cliente e non dall'intermediario dei servizi di investimento, né potendo essere rilevate d'ufficio dal giudice. Da tale scelta normativa puo' desumersi che la violazione delle altre norme del t.u.f. non puo' comportare la nullità virtuale del negozio e tantomeno la nullità assoluta. Opinando in senso contrario, si giungerebbe a creare una nuova ipotesi di nullità non prevista dal legislatore e piu' grave delle nullità che lo stesso t.u.f. ha previsto come nullità soltanto relative, conclusione questa che appare in contrasto con la ratio della normativa in esame, diretta a proteggere i consumatori, potendo portare a conseguenze pregiudizievoli per gli stessi, che sarebbero esposti a domande di nullità virtuali proposte ad esempio dalle banche per violazione di dette norme imperative con i conseguenti obblighi restitutori a carico dei clienti anche degli interessi e degli incrementi patrimoniali nel frattempo ottenuti.

La domanda di risoluzione contrattuale puo' invece essere accolta, non avendo la convenuta assolto l'onere probatorio posto

2



a suo carico dall'art.23 D.lgs.vo 58/98, ed in particolare di avere informato l'attore dei rischi dell'investimento compiuto, risultando inidonea allo scopo, per i motivi anzidetti, la richiesta prova orale, e di avere assunto dal [REDACTED] le informazioni di cui all'art.28 reg. Consob in ordine agli obiettivi di investimento perseguiti, mentre dalla documentazione prodotta emerge che il documento generale sui rischi dell'investimento è stato fornito all'attore soltanto nell'anno 2004(a distanza di 7 anni dal primo investimento), epoca alla quale risale altresì la compilazione del documento contenente le dichiarazioni rese dal Paffi riguardo alla sua propensione al rischio e ad i suoi obiettivi di investimento.

Le operazioni documentate dal dossier titoli intestato all'attore (pag.5 del doc. 2) di parte convenuta) evidenziano peraltro il perseguimento da parte dello stesso di finalità conservative del patrimonio(investito in misura predominante in BTP ed in percentuale non significativa nell'acquisto di titoli azionari)piuttosto che speculative.

Dall'esame di detto documento emerge altresì la conferma della denunciata inadeguatezza delle operazioni di acquisto di obbligazioni argentine, nelle quali risulta investita una somma (€ 151.089,36) pressochè pari al 50% del residuo patrimonio mobiliare posseduto dall'attore presso l'istituto di credito convenuto (pari a circa € 160.000,00, alla stregua di quanto emerge dal dossier titoli in esame).



Una diligente analisi del portafoglio titoli del [REDACTED] avrebbe dovuto pertanto indurre la banca a ritenere inadeguato l'acquisto di titoli argentini, sia per tipologia che per frequenza che per dimensione, non corrispondendo l'operazione in esame al profilo di rischio manifestato dall'attore con gli investimenti, in titoli di Stato e in primari titoli italiani, compiuti fino a quella data, e considerato che nelle due operazioni effettuate a distanza di un anno risulta investita una somma corrispondente ad oltre la metà del patrimonio mobiliare del [REDACTED] (né la banca ha fornito prova del contrario).

IL CASO.it

Ininfluenti, ai fini della valutazione in esame, risultano peraltro le dichiarazioni rese dall'attore diversi anni dopo le operazioni in questione sui propri obiettivi di investimento e la propria propensione al rischio, dovendo detti elementi essere acquisiti al momento dell'operazione di investimento, ai fini della valutazione della adeguatezza della stessa.

La violazione degli obblighi sin qui esaminati si traduce in un grave inadempimento contrattuale dalla convenuta, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto stipulato con l'attore, con conseguente obbligo di restituzione allo stesso della somma di € 151.089,36 oggetto dell'investimento, oltre agli interessi legali dal novembre 2005 (epoca in cui la convenuta è stata messa in mora dalla controparte), come richiesto dall'attore, sino al saldo (v. Trib. Roma 25/5/05, Trib. Genova 15/3/05), in assenza di prova di un danno maggiore subito dal [REDACTED].

8



Alla risoluzione dei contratti consegue infine l'accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta di restituzione dei titoli oggetto del giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, decidendo sulla domanda proposta da [redacted] nei confronti di Banca [redacted] s.p.a., in persona del legale rappresentante,

DICHIARA

La risoluzione dei contratti di acquisto di obbligazioni argentine stipulati tra le parti nell'agosto 1997 e nell'agosto 1998 e per l'effetto

CONDANNA

La convenuta al pagamento della somma di € 151.089,36, oltre agli interessi legali dal novembre 2005 sino al saldo.

Respinge le altre domande di parte attrice.

Condanna l'attore alla restituzione dei titoli argentini acquistati.

Condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida equitativamente, in assenza di notula, nella somma complessiva di [redacted], di cui [redacted] per onorari, oltre iva e cap come per legge.

Livorno, 13/11/07.

IL GIUDICE REL.

Dr. E. Grassi

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott.ssa Anna M. Martini Mura

IL PRESIDENTE

Dr. C. Cardì

[Signature]

Depositato in Cancelleria
Livorno

IL CASO.it

21 NOV. 2007



IL TRIBUNALE DI CANCELLERIA
P. S. S. MARTINI MURA

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - N° [redacted] 9

R.G.